



Regione Lombardia

by Boland.

Giunta Regionale
Direzione Generale
Reti e Servizi di Pubblica Utilità e
Sviluppo Sostenibile

Data: Milano, 20/11/2007

Protocollo: Q1.2007.0025161

Consulta Regionale Lombarda
degli Ordini degli Architetti
Via Solferino, 19
20121 MILANO

Consulta Regionale
degli Ordini degli Ingegneri
Via Cefalonia, 70
25100 BRESCIA

Federazione dei Collegi
dei Periti Industriali Laureati
della Regione Lombardia
Via del Carroccio, 6
20123 MILANO

Collegio dei Geometri
della Provincia di Milano
P.zza S. Ambrogio, 21
20123 MILANO

Associazione Italiana Scienze Ambientali
P.zza della Scienza 1
20126 MILANO

Federazione regionale degli Ordini
dei dottori agronomi e dei dottori forestali
della Lombardia
Via Ripamonti 35
20136 MILANO

OGGETTO: precisazioni in merito al ruolo e alle competenze del Soggetto certificatore nella D.G.R. n° 5018 del 26.6.07 "Determinazioni inerenti la certificazione energetica degli edifici, in attuazione del d. lgs. 192/05 e degli artt. 9 e 25, l.r. 24/2006" e nella successiva D.G.R n° 5773 del 31.10.2007.



Con la presente si intendono fornire alcune precisazioni sul ruolo e sulle responsabilità del Soggetto certificatore rispetto al processo di progettazione e costruzione dell'edificio, così come delineati nella delibera 5018 e succ. modd. e intt. agli articoli 9 e 13, sottolineando come debba essere evitata ogni possibile sovrapposizione con la figura del progettista o del direttore lavori.

In particolare, le competenze di quest'ultimo sono desumibili dal punto 9.3 della delibera in oggetto, ove si afferma che *"il proprietario dell'edificio o chi ne ha titolo, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30 g dalla data di rilascio del titolo abilitativo, attribuisce ad un Soggetto certificatore l'incarico di compilare l'attestato di certificazione energetica"*. In ogni caso la competenza specifica attribuita dalla norma è esclusivamente quella di compilare l'attestato di certificazione energetica.

Il Soggetto certificatore, come deducibile dal successivo punto 9.5 delle disposizioni, compila l'attestato di certificazione dopo aver preso visione dell'asseverazione del Direttore lavori circa la conformità delle opere rispetto al progetto e alle successive varianti: è quindi da questo momento che il Soggetto certificatore interviene responsabilmente all'interno della procedura, compilando l'attestato che verrà poi consegnato in Comune completo degli allegati previsti.

La norma non prevede che il Soggetto certificatore venga coinvolto sulla parte progettuale, che resta di esclusiva competenza del progettista, ma ne prevede la nomina all'inizio della procedura per poter essere, nel caso questo ne faccia richiesta, di supporto al progettista stesso. Non sono quindi previste responsabilità di "vigilanza" del Soggetto certificatore sull'operato del progettista, né la possibilità che il Soggetto certificatore modifichi in alcun modo la documentazione sottoscritta dal progettista o dal direttore lavori. Parimenti non è fatto obbligo alcuno al Soggetto certificatore di presidiare qualsivoglia operazione in cantiere o verificarne la rispondenza con il progetto originario.

Le responsabilità direttamente riconducibili al Soggetto certificatore, che deve restare "terzo" rispetto agli altri ruoli descritti, sono quelle che riguardano le modalità di compilazione dell'attestato, il corretto utilizzo della procedura di calcolo di cui alle disposizioni regionali, il presidio dell'iter amministrativo inerente la certificazione fino al corretto utilizzo della targa e del certificato stesso.

Cordiali saluti.

Raffaele Tiscar

